



Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

CIRCOLARE N° 091 DEL 24-05-2021

Ai Docenti
Loro Sede

OGGETTO: Valutazione classi intermedie anno scolastico 2020/21

Con la Circolare 699 del 6 maggio 2021, il MIUR ha chiarito che la valutazione nella scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009 e che, pertanto, **il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.**

Il Ministero si preoccupa di ribadire che “la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21”.

Il ripristino delle procedure ordinarie di valutazione (da applicare sia alla DAD/DDI sia alla didattica in presenza) consente di fare riferimento al vigente regolamento interno, il quale sarà quindi seguito durante gli scrutini finali.

La Circolare tuttavia precisa che “Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico”.

Tale precisazione apre la strada a una miriade di dubbi in merito alla legittimità del processo valutativo in più di qualche caso concreto. Infatti, che cosa si deve intendere per “difficoltà incontrate dagli alunni in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico”? Occorre far riferimento ai soli problemi di connessione oppure anche alle conseguenze che il continuo alternarsi di DAD e presenza potrebbero aver determinato nel rendimento degli studenti? Se le famiglie, in qualche misura, anche attraverso forme di certificazione sanitaria, avanzano l'ipotesi che lo studente ha subito gravi contraccolpi psicologici a causa della pandemia e che questi hanno rallentato o bloccato il processo di apprendimento, quali strumenti ha la scuola per documentare che si tratta di un falso indirizzato a ottenere una promozione facile? E per le connessioni poi? Come dimostrare che lo studente “Ci ha marciato”?



In realtà, alcune linee di comportamento in sede di scrutinio potrebbero preservare la scuola da sicuri ricorsi, i quali obbligherebbero lo scrivente e i consigli di classe a passare i mesi di luglio e agosto a rispondere alle richieste di chiarimento da parte dell'Avvocatura dello Stato.

1. Evitare, tranne nei casi eclatanti, ovvero quelli che fanno intuire un abbandono degli studi, di concentrare l'attenzione sulle assenze e sulla validità dell'anno scolastico per rivolgersi all'aspetto più propriamente didattico. Sarebbe, infatti, abbastanza paradossale che studenti con un gran numero di assenze presentino un profilo di sviluppo delle competenze immacolato. Di contro, diverse sentenze hanno ribadito che non si può bocciare un alunno con troppe assenze se ha un profitto positivo.
2. Relativamente alla connessione, si può tentare di dimostrare la malafede dello studente se, a seguito di segnalazioni documentate da parte dei docenti, la famiglia o ha ignorato il problema o non ha mostrato alcuna preoccupazione in merito. Ma se la famiglia in qualche modo giustifica lo studente, il terreno si fa alquanto scivoloso e le contestazioni, anche legali, sono dietro l'angolo.
3. Riguardo alle possibili conseguenze negative che la didattica ai tempi della pandemia da Covid-19 potrebbero aver avuto sul processo di apprendimento degli studenti, un metodo valido, che può essere usato solo per il triennio ovviamente, è verificare il *trend* delle prestazioni negli anni: uno studente bravo che comincia ad andar male in una o più discipline o che addirittura appare bloccato, può costituire un caso da prendere in considerazione ai fini di una eventuale valutazione negativa.
4. Una certificazione sanitaria che attribuisce alla pandemia i ritardi scolastici di un qualsivoglia studente non potrà in alcun modo essere ignorata e la conseguente valutazione negativa sarebbe quasi sicuramente impugnata in sede giudiziale.

Un discorso a parte deve essere fatto per gli studenti con BES, soprattutto se certificati (DSA e disabili). La circolare afferma: "Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato".

1. Relativamente agli studenti con disabilità, tralasciando considerazioni di natura didattico-educativa, ogni eventuale non ammissione o attribuzione di debiti deve passare attraverso i GLO e deve innestarsi su un dialogo costante con le famiglie e con i centri socio assistenziali di riferimento.
2. La circolare è chiara in merito alla necessità di adattare i PEI o, in ogni caso, i documenti di programmazione alle circostanze particolari indotte dalla pandemia. In sostanza, deve risultare dai documenti, regolarmente firmati secondo necessità legale, che le attività didattiche hanno subito modifiche a causa dell'evolversi delle situazioni e che i consigli di classe hanno adattato la loro azione educativa ai fini del successo formativo dello studente.
3. Anche gli studenti con DSA devono essere considerati soggetti fragili e pertanto meritevoli di particolare attenzione sia nella programmazione degli interventi sia nel rispetto rigoroso delle procedure previste dalla Legge. Se uno studente con DSA, nel suo *iter* di apprendimento, ha peggiorato le prestazioni, spetta alla scuola l'onere della prova riguardo alla mancata incidenza della pandemia.

4. Se lo studente con DSA mostra segni di peggioramento o se lo specifico dei suoi disturbi può essere influenzato all'irregolarità del percorso educativo dovuta al Covid-19, il PdP deve conservarne traccia, unitamente ai mezzi programmati per superare l'*impasse*. Insomma, la scuola deve dimostrare che, nonostante tutte le strategie messe in campo, anche quelle pensate per superare gli ostacoli dati dalla pandemia, lo studente, per sua deliberazione, non ha partecipato con il dovuto impegno al dialogo educativo.
5. Resta inteso che la mancata applicazione di quanto previsto dalla Legge 170 e relative linee guida costituisce un illecito che di per sé invalida ogni eventuale valutazione negativa. Per esempio, un voto al di sotto del 6, attribuito in una giornata nella quale uno studente con DSA ha dovuto sostenere più verifiche è illegittimo e quindi non valido.

Pur essendo consapevole dell'assoluta correttezza di tutti i docenti, i quali in questi due anni difficili hanno dato prova di grande professionalità, non indietreggiando mai di fronte alle difficoltà poste dall'emergenza epidemiologica, allo scopo di conservare vivo il dialogo con i propri studenti, sono costretto a ricordare che la valutazione, oltre ad avere natura didattica, costituisce un atto amministrativo e che pertanto soggiace alle regole previste dalla normativa vigente, la quale, purtroppo, presenta forti sfumature di incertezza.

Inoltre, tutte le procedure valutative, soprattutto quando danno luogo a esiti negativi devono essere documentate e documentabili, altrimenti, al di là delle buone intenzioni, di fatto non esistono.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Luca Barbonetti

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell' Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39*